



[Sentenza n. 116 del 2024](#)

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Giovanni Amoroso
decisione del 5 giugno 2024, deposito del 2 luglio 2024
comunicato stampa del [2 luglio 2024](#)

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atto di promovimento: ord. n. [141](#) del 2023

parole chiave:

REATI – PENE – CODICE ANTIMAFIA – MISURA DI PREVENZIONE
PERSONALE – CODICE DELLA STRADA – GUIDA SENZA PATENTE –
PRINCIPIO DI OFFENSIVITÀ

disposizione impugnata:

- art. 73 del [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#)

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 25 della [Costituzione](#)

dispositivo:

accoglimento

Il Tribunale di Nuoro, sezione penale, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 73 del d.lgs. n. 159 del 2011 (c.d. Codice antimafia). La disposizione censurata prevede una specifica ipotesi di reato per i soli **soggetti sottoposti a misura di prevenzione**, stabilendo nei loro confronti la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni in caso di **guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata**.

Il giudice rimettente ha dubitato della legittimità costituzionale di tale previsione nella parte in cui punisce con sanzione penale anche le ipotesi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida non conseguano all'applicazione della misura di prevenzione, ma dalla violazione delle ordinarie disposizioni che disciplinano la circolazione stradale, quale il divieto di guidare in stato di ebbrezza.

In questo modo, infatti, la disposizione impugnata contrasterebbe con il principio di offensività di cui all'art. 25 Cost., configurando un caso di **responsabilità penale c.d. d'autore**, ove il soggetto viene punito esclusivamente per una sua qualità personale, cioè – in questo caso – l'essere stato sottoposto a misura di prevenzione personale. Inoltre, la fattispecie in esame determinerebbe una violazione del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., dal momento che la condotta della guida senza patente assume disvalore

penale solo se commessa da un soggetto già sottoposto a misura di prevenzione personale, mentre nella generalità dei casi la condotta risulta ormai depenalizzata.

Difatti, come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale, le condotte di guida senza patente (perché mai conseguita o revocata) sono **ad oggi soggette alla sola sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro**, a seguito della depenalizzazione operata dall'art. 1 del d.lgs. n. 8 del 2016. Tuttavia, tale intervento non ha inciso sulla normativa speciale di contrasto alla criminalità mafiosa, essendo rimasta inalterata la previsione di cui all'art. 73 del Codice antimafia, secondo cui i soggetti sottoposti a misura di prevenzione, colti alla guida di un autoveicolo o motoveicolo senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, sono puniti con la pena dell'arresto da sei mesi a tre anni.

Ad avviso della Corte, la persistente rilevanza penale di tale specifica fattispecie, a fronte della sua generale depenalizzazione, configura un'inammissibile responsabilità penale d'autore, ove «è [...] **solo la qualità di prevenuto, non connessa alla sospensione o revoca della patente, che comporta la qualificazione della condotta come reato, piuttosto che come illecito amministrativo**; qualità, in realtà, neutra rispetto all'illecito».

Al riguardo deve considerarsi – come chiarito dalla stessa Corte – che il principio di offensività di cui all'art. 25 Cost. consente al legislatore di perseguire sul piano penale **esclusivamente comportamenti dal contenuto offensivo di beni meritevoli di protezione**, per cui contrasterebbe con tale principio la previsione di una fattispecie penale che abbia come presupposto una condizione soggettiva non connessa alla condotta.

Trattasi di quanto si configura con la disposizione impugnata, che prevede un'ipotesi di reato contravvenzionale solo qualora il fatto sia compiuto da un prevenuto, senza che ciò si rifletta su una maggiore offensività della condotta, mentre, in generale, la stessa condotta posta in essere da altri soggetti integra un mero illecito amministrativo.

Pertanto, sulla base di tali premesse, viene dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui prevede come reato la condotta di colui che, sottoposto a misura di prevenzione personale con provvedimento definitivo, guidi senza patente in quanto revocata o sospesa, **nei casi in cui la revoca o la sospensione del titolo abilitativo alla guida conseguano non già all'applicazione della misura di prevenzione, ma alla precedente violazione delle disposizioni del codice della strada**.

Andrea Giubilei